



RESPONSABILITA' PENALE DA CADUTA ALBERI

Vincenzo Pacileo

Novara

6.4.2023



Nei delitti COLPOSI di DANNO gli elementi da accertare sono:

- Il **NESSO CAUSALE** tra la **CONDOTTA** (spesso **OMISSIVA**) e l'**EVENTO**
- La **COLPA**
- La c.d. **CAUSALITA'** della **COLPA**

Nella **COLPA** sono due i fattori da considerare:

- La **PREVEDIBILITA'** dell'evento
- La **PREVENIBILITA'** dell'evento



Il **NESSO CAUSALE** deve accertato secondo un criterio deterministico

Secondo **LEGGI SCIENTIFICHE**

IL **RAPPORTO CAUSALE** resta comunque un **RAPPORTO GIURIDICO** di esplicitazione delle CAUSE

Ciò comporta che **NON** sempre vi è necessariamente una **TOTALE SOVRAPPONIBILITA'** tra i due aspetti

ANCHE se (indubbiamente) l'accertamento deve basarsi su dati di **FATTO**

E il giudice non può «inventare» un rapporto che non esista in natura



Prendiamo le **MALATTIE PROFESSIONALI** da ESPOSIZIONE LAVORATIVA

Per es.:

- E' IMPOSSIBILE avere la CERTEZZA SCIENTIFICA irrefutabile che il MESOTELIOMA (patologia neoplastica della pleura)
- Di un soggetto esposto ad AMIANTO
- Sia stato determinato da quella esposizione

TUTTAVIA, ciò può essere affermato in un processo (anche penale) secondo un criterio di RAGIONEVOLE PROBABILITA'

Sempre che difettino CAUSE ALTERNATIVE PLAUSIBILI (cioè non puramente congetturali)



DIVERSAMENTE un tumore polmonare o della vescica di un FUMATORE

Può spiegarsi ALTERNATIVAMENTE

Anche se il lavoratore è stato esposto nella attività lavorativa a sostanze che POSSONO PROVOCARE quel tipo di K

Infatti la patologia POTREBBE derivare dal FUMO (specie se consistente e protratto per anni/decenni)

Le sostanze nocive a cui è stato esposto il lavoratore POSSONO avere CONTRIBUITO causalmente alla patologia

MA spesso NON è discernibile in QUALE MISURA



ERGO difficilmente in questi casi il K potrà essere attribuito causalmente a quelle sostanze



Nel caso della **CADUTA di un ALBERO** che travolga una persona

Le conseguenti lesioni (o la morte) sono «facilmente» attribuibili al traumatismo provocato dall'impatto con l'albero

MA in tal modo il problema del NESSO NON è automaticamente RISOLTO

Infatti, diventa fondamentale stabilire PERCHE' L'ALBERO E' CADUTO



Ai fini dell'accertamento della (eventuale) responsabilità non è la stessa cosa che la caduta sia dovuta per es. a:

- Instabilità delle radici
- Infragilimento del tronco
- Colpo improvviso di vento ecc.
- Altre cause naturali e/o antropiche

Inoltre, nei primi due casi sarà anche determinante stabilire cosa ha causato lo stato precario della pianta



Ovvero nel terzo caso se – e per quale causa – il colpo di vento ha avuto quell’effetto (per es.: l’albero era già infrangilito, ma non sarebbe caduto da solo; e quindi se la zona in oggetto era più o meno ventosa ecc.)



- QUI si incrocia un punto di contatto **tra il NESSO e la COLPA**
- Infatti, riprendendo il terzo esempio:
- Se la zona è notoriamente ventosa (o addirittura molto ventosa, con raffiche potenti) ci si deve preoccupare della solidità della pianta
- **NON SOLO** di per se stessa
- **MA ANCHE** in relazione ai possibili effetti del vento
- In altri termini, diventano **PREVEDIBILI** a priori (**EX ANTE**) gli effetti catastrofici del **VENTO**
- Il che non è in una zona in cui il vento è (generalmente) assente e/o di modesta forza



- La **PREVEDIBILITA'** è sempre da valutare **IN CONCRETO**
- Cioè in relazione al caso specifico
- Che un albero possa cadere è sempre astrattamente prevedibile
- MA la responsabilità per le conseguenze deve fondarsi sulla esistenza di **segnali di criticità** (indici di rischio)
- O non rilevati (nonostante che fossero rilevabili con le doverose verifiche)
- O rilevati ma trascurati nell'approntare di misure di securizzazione



- Ciò si collega all'altro parametro della COLPA
- Ossia la **PREVENIBILITA'** dell'EVENTO AVVERSO
- NE CONSEGUE che:
- PRIMA devo assicurarmi dello stato delle piante e della forza del vento (in zona ventosa) perché E' PREVEDIBILE che il vento possa abbattere la pianta (specie se questa è instabile: cosa che devo VERIFICARE)
- POI devo mettere in campo le cautele necessarie a PREVENIRE l'EVENTO-CADUTA attraverso:



MAINTOANCE

- - l'abbattimento delle piante a rischio o
- - l'ancoraggio delle stesse e/o
- - la cura delle stesse per stabilizzarle e/o
- - l'interdizione o sviamento del passaggio nella zona pericolosa ecc.



L'accertamento della **PREVENIBILITA'** dell'evento deve superare il test di resistenza del **CONTROFATTUALE**

Si tratta di un «giudizio ipotetico» che permetta di affermare (o meno) che, con **RAGIONEVOLE PREVEDIBILITA'**, l'evento non si sarebbe verificato

SE si fossero adottate le cautele e le provvidenze

Che invece sono state **omesse**



Nel caso che il RISCHIO per la sicurezza delle persone sia dovuto alla presenza di piantate in zona di passaggio (pedonale o veicolare)

cautele e provvidenze possono essere per es.:

- La pianificazione gestionale
- L'attenzione agli aspetti meteo-climatici della zona (e ai loro cambiamenti nel tempo)
- Il controllo delle acque
- Il monitoraggio periodico della flora arborea (con la eventuale evidenziazione di criticità)



- Gli interventi manutentivi e/o demolitori
- (peraltro, interventi inadeguati o inappropriati possono addirittura favorire l'ammoloramento dell'albero e incrementare il rischio di crollo)



- Tali regole di cura boschiva possono derivare da **norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi**
- Per es. il reg. al cds fissa le **distanze minime** per impiantare alberi lateralmente alle strade extraurbane (**NON INFERIORE alla MASSIMA ALTEZZA RAGGIUNGIBILE** per ciascun tipo di essenza)
- Ovvero anche essere più **generiche regole precauzionali**



LA DISTRIBUZIONE DELLE RESPONSABILITA' IN CASO DI DANNO

Occorre tenere presenti questi principi:

- Il **PROPRIETARIO** dell'area su cui insiste l'alberata (che può essere tanto un PRIVATO quanto un ente PUBBLICO) ha gli obblighi (anche di sicurezza) del custode (**art. 2051 c.c.**)
- Il PROPRIETARIO della strada (se diverso dal primo) ha a sua volta obblighi di garanzia per la sicurezza della viabilità



- Vi possono poi essere **altri ENTI** (anche plurimi) che, a vario titolo, abbiano «voce in capitolo» sull'area (per es. vincoli paesaggistici ecc.)
- Ciò comporta obblighi conseguenti **diretti** (per es. di monitoraggio e intervento) ovvero **indiretti** (per es. di far rispettare determinate condizioni di sicurezza)
- *All'interno di ciascun ente* dovranno poi essere identificati, secondo le **competenze** e i **poteri** di ognuno, i **soggetti che abbiano omesso condotte** che avrebbero evitato l'evento



IMPORTANTE SEGNALARE CHE

GLI OBBLIGHI DEGLI UNI (con corrispondente responsabilità in caso di inadempienza e danno) NON ESCLUDONO GLI OBBLIGHI DI ALTRI ATTORI (e le relative responsabilità)

IN PENALE CIO' E' CODIFICATO NEL CRITERIO DI IMPUTAZIONE DELLA «COOPERAZIONE COLPOSA» (art. 113 cod. pen.)



- Di fronte a situazioni complesse di intrecci di obblighi di garanzia
- Può non essere facile determinare le rispettive responsabilità
- In ogni caso si può dire che, per es., la responsabilità del proprietario della zona alberata non può semplicemente «schermarsi» dietro vincoli pubblici (per es. di abbattimento)
- Dal momento che egli può/deve prendere iniziative atte a garantire la sicurezza e dotarsi, se del caso, delle necessarie autorizzazioni
- Così come gli enti non possono semplicemente «scaricare» la responsabilità sul proprietario
- Ove siano venuti meno agli obblighi che gli competono (di manutenzione e intervento o di diffida al proprietario a mantenere e intervenire)